

UFFICIO REGISTRI
CANTO
MISERO 1
SERIE 3

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Montorfano via Crotto Urago 1, un'associazione con denominazione di :

"TOKYO 64 JUDO MONTORFANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Oggi, in data 03/11/2015 si costituisce la associazione denominata **TOKYO 64 JUDO MONTORFANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** Tale statuto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate nei termini di legge.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART.2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

I soci sono tenuti a un corretto comportamento sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

Durante la vita della associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

La associazione ha per scopo la promozione e la pratica degli sport in generale , conformandosi alle norme e alle direttive del Coni. L'associazione ha lo scopo di partecipare a gare, tornei, campionati e può inoltre, sotto l'egidia e con l'autorizzazione della Fijlkam , indire manifestazioni o gare .

In particolare l'Associazione :

- Promuove la pratica dello sport ;
- Svolgere attività didattica per l'avvio , l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive esercitate nella associazione;
- Organizza e partecipa a gare, provinciali, regionali, nazionali e internazionali oltre che amatoriali;
- Svolge attività ricreativa in favore dei propri soci , ivi compresa la gestione di eventuali punti di ristoro;
- Assolve all'attività di promozione, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, gestione, conduzione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive utili allo svolgimento degli sport praticati;
- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive;
- Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la associazione sportiva dilettantistica può avvalersi dell'operato di persone che, nel puro spirito associativistico, decidono in piena libertà di concedere parte del loro tempo libero alla promozione e allo sviluppo dell'attività sportiva, rinunciando ad ogni tipo di retribuzione o compenso per tale impiego di tempo libero. Tali persone verranno rubricate nei titoli seguenti sotto la voce di "soci con scopi istituzionali".

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti . E' prevista la possibilità di assunzione di personale dipendente ovvero inquadrati a norma delle disposizioni lavoristiche in vigore al momento dell'inquadramento (compreso inquadramenti nel settore dello sport) .

Sono previste come attività:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche senza preclusione di sorta;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a campi e strutture sportive di vario genere;

- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

L'associazione sportiva dilettantistica aderisce:

- al Coni ;
- a federazioni e enti a seconda dello sport praticato ;
- alla Fijlkam, di cui accetta incondizionatamente le disposizioni statutarie, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi della Federazione stessa dovessero adottare, nonché le decisioni che l'autorità federale dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme e gli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa alla organizzazione o alla gestione delle società sportive affiliate.

ART.3

Precisazione sugli scopi

Oltre agli scopi istituzionali devono essere considerati necessari al fine della effettiva pratica sportiva tutte quelle attività che non si esauriscono in una pratica "diretta" dell'attività agonistica, competitiva o ludico-amatoriale, ma ben possono avere "naturale completamento" anche con altre attività di promozione sportiva, quali sono i servizi di supporto ai soci se resi in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed in conformità alle finalità istituzionali.

TITOLO III

Soci

ART.4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli ed è prevista la possibilità di soci di secondo livello, non intendendosi per tali persone fisiche ma enti , ovvero scuole ecc (elenco esemplificativo e non esaustivo) con gli allievi o i corsisti (questo allo scopo della pratica e la diffusione dello sport)

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale, ovvero richiesta effettuata direttamente dall'esercente la potestà genitoriale.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi verso l'associazione e godono, al momento della ammissione, al diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché all'elettorato.

ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta *scritta* al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale, con previsione in questo caso dei cd Soci di secondo livello. Se la domanda di ammissione non viene immediatamente ratificata dal consiglio direttivo, perché non immediatamente convocato ma convocato ciclicamente, colui il quale ha effettuato la domanda può partecipare alla vita associativa fino alla ratifica- E' prevista la convocazione di un consiglio direttivo almeno una volta al mese. Lo scopo della associazione è la promozione dello sport. Si permette la partecipazione alla vita associativa e con ratifica verrà formalizzata la qualifica di socio , dopo vaglio del consiglio direttivo.

Nel caso in cui non dovesse essere ratificata l'istanza, ovvero rigettata, verrà immediatamente chiesto all'allontanamento del soggetto dai locali adibiti ad esercizio delle attività sportive.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione fino alla ratifica del socio non è da intendersi come " *partecipazione temporanea alla vita associativa*", ma semplicemente dovuta alla necessità di espletare le pratiche burocratiche di convocazione consiglio e decisione se accettare o meno il socio. La temporaneità della partecipazione significa che ci sono soci solo per un numero limitato di mesi. Quando si diventa soci lo si diventa fino ad esclusione o cancellazione dal registro. Il numero mantenuto nel registro è il medesimo per sempre (fino a cancellazione).

Non trattandosi di una multinazionale ma di una piccola realtà, alla domanda di ammissione non immediatamente succede un verbale di consiglio direttivo per accettazione o diniego. Al primo e successivo consiglio direttivo - successivo rispetto alla domanda - il socio verrà accettato o rifiutato. Nel frattempo la promozione dello sport e la didattica sono fondamentali, riconosciuti anche dalla Unione Europea.



Sono previste come categorie di soci:

Soci onorari	coloro che si sono particolarmente distinti nello sport o che hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo della Associazione;
Soci fondatori	coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva dando vita all'Associazione;
Soci ordinari	coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile o annuale stabilita dalla associazione. Nel caso di minori è necessaria autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale;
Soci atleti	coloro i quali praticano a vario titolo l'attività sportiva aderendo alla federazione o all'ente di promozione sportiva.

ART. 6

La qualità di socio dà diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
3. a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

1. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso

ART. 8 Esclusione

L'esclusione avviene nei confronti del socio che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Delibera di esclusione operata dal Consiglio Direttivo.

In tutti gli altri casi, previa delibera del Consiglio Direttivo, l'esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante raccomandata, mail o fax e deve essere motivata.

Il socio interessato ha 15 gg di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione della assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

Tale comunicazione non avviene con raccomandata nel caso di morosità e insolvenza, perché è ovvio e pacifico che se un socio non paga lo fa deliberatamente con l'intento di disinteressarsi della vita associativa.

ART. 9 dimissioni

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della associazione;
- che arrechi danno anche morale alla associazione;
- che faccia proselitismo politico (di qualsiasi colore) all'interno della associazione o che usi l'associazione per i propri scopi politici.

ART.10

L'esclusione e le dimissioni divengono operative con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

ART.11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
3. eredità donazioni e legati;
4. contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
5. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo .

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART.12

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Assemblee

ART.14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo (se presente) , l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza, l'affissione con cartelloni , invio di sms, telefonate. Al momento del versamento della quota associativa verrà spiegato al socio di essere un socio di una associazione sportiva (circostanza tra l'altro già chiara alla persona al momento della presentazione della domanda). Nel caso di intervista da parte di organi ispettivi dalla quale dovesse derivare una non conoscenza da parte del soggetto della propria qualifica di socio, dopo avergli fatto firmare i modelli di richiesta, fatta versare la quota associativa e spiegato nel dettaglio che si tratta di una associazione sportiva dilettantistica, lo stesso verrà convocato in assemblea dei soci per spiegare il perché della dichiarazione.

ART.15

- L'Assemblea ordinaria;
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;



- approva gli eventuali regolamenti;
- ascolta eventuali testimonianze di soci che hanno dichiarato agli organi accertativi di non sapere di essere soci.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare o da almeno un decimo degli associati.

ART. 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i soci .

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da 3 a 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno Il Presidente il Vice Presidente, il Segretario .

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza, ovvero verbalmente.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società sportive o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline di competenza della Fijkmam.





Presidente

ART.20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.

Dura in carica 4 anni.

VicePresidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il segretario

Il segretario da esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo con approvazione di ratifica da parte del medesimo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 21

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART.22

In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

ART. 23

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle federazioni e degli enti di promozione sportiva e le norme del Codice Civile oltre che le disposizioni di legge vigenti.

Approvato con deliberazione del giorno 03/11/2015

La Presidente



Il Segretario





